REGOLAMENTO (CEE) N. 1210/87 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità di applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1985/86 (2), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1173/87 (4), in certi casi il prezzo medio del mercato mondiale è determinato sulla base del prezzo dei prodotti concorrenti ; che i prodotti concorrenti in questione sono definiti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 436/87 (6) ; che tra tali prodotti concorrenti, il valore dell'orzo deve corrispondere al prezzo di mercato nelle zone deficitarie della Comunità ; che il prezzo di entrata dell'orzo non può essere considerato come rappresentativo del prezzo di mercato ; che per semplificare la sua fissazione in contanti e a termine, è opportuno prendere in considerazione un prezzo medio di mercato dell'orzo pari al prezzo medio di intervento maggiorato di un importo forfettario ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue :

1. All'articolo 3, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo :

« 3. Se ai fini della determinazione del prezzo medio del mercato mondiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, la Commissione fissa tale prezzo in base alla somma del valore dei seguenti prodotti :

— 15 chilogrammi di panelli di soia aventi un tenore di proteine gregge totali del 44 %,

— 35 chilogrammi di mais gluten feed avente un tenore di proteine gregge totali del 23 %,

— 89 chilogrammi di citruspellets aventi un tenore di proteine gregge totali del 6 %,

somma a cui viene detratto il valore di 39 chilogrammi d'orzo della qualità tipo.

Per la determinazione del valore dell'orzo si prende in considerazione un prezzo medio di mercato nelle zone deficitarie della Comunità. Questo prezzo è pari alla media dei prezzi di intervento dell'orzo validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale, a cui si somma un importo forfettario. Per la campagna di commercializzazione 1987/1988 tale importo è pari a 10 ECU per tonnellata.

Qualora la situazione del mercato non consenta di stabilire il valore dei prodotti di cui sopra, la Commissione li sostituisce con prodotti aventi caratteristiche analoghe nel corso di due fissazioni consecutive del prezzo del mercato mondiale al massimo. In tal caso, i quantitativi di ciascun prodotto da prendere in considerazione sono determinati tenendo conto del rapporto di prezzo constatato nel corso di un periodo di riferimento tra il prodotto di cui al primo comma e il prodotto che lo sostituisce ».

2. All'articolo 5, il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente testo :

« 4. Se in applicazione del paragrafo 3 e dell'articolo 6 il prezzo medio del mercato mondiale a termine è fissato a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1417/78, il prezzo dell'orzo da prendere in considerazione è pari alla somma della media dei prezzi di intervento dell'orzo validi nella campagna di commercializzazione dell'orzo che comprende il mese di fissazione del prezzo medio del mercato mondiale a termine e dell'importo forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1987.

(1) GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.
(2) GU n. L 171 del 28. 6. 1986, pag. 4.
(3) GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.
(4) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 13.
(5) GU n. L 179 dell'1. 7. 1978, pag. 10.
(6) GU n. L 43 del 13. 2. 1987, pag. 20.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente